

Copia

Comune di Carmignano
(Provincia di Prato)
Settore urbanistica ed edilizia

Riservato all'Ufficio Protocollo

Comune di Carmignano
Provincia di Prato
REGISTRO UFFICIALE
0017927
11/12/2013 - INGRESSO

Riservato al Settore Urbanistica

OSSERVAZIONE N°

54

Al Responsabile del settore 4
Urbanistica ed edilizia
del Comune di Carmignano
Piazza G. Matteotti n.1
59015 - Carmignano (PO)

Osservazioni al regolamento urbanistico

La sottoscritta:
(Nome) **Giuseppina** (Cognome) **Verzani**
nata a **Firenze (FI)** il **07/06/1956**, residente in **Castelfiorentino (FI)**,
via **O. Bacci n° 75**, c.f. **VRZ GPP 56H47 D612Z**
in qualità di:
Proprietaria privato cittadino

e la sottoscritta:
(Nome) **Silvia** (Cognome) **Vannucci**
nata a **Firenze (FI)** il **16/11/1976**, residente in **Poggio A Caiano (PO)**,
via **Cegoli n° 47**, c.f. **VNN SLV 76S56 D612J**
in qualità di:
Promittente l'acquisto

Preso visione del Regolamento Urbanistico adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 47 del **02.09.2013**, in pubblicazione dal giorno **16.10.2013** al giorno **14.12.2013**, al fine di apportare il proprio contributo alla formazione del nuovo Strumento Urbanistico del Comune di Carmignano, presenta le seguenti osservazioni:

Riempire un modulo per ogni tipologia di osservazione riguardante elaborati diversi, sulla base dei fac-simile sotto riportati

DATI DELL'OSSERVAZIONE

Ubicazione: Santa Cristina a Mezzana e Carmignano (Aree Agricole periurbane classificate "di rilevante interesse paesistico" situate fra il by pass urbano di progetto e gli abitati di Carmignano e S. Cristina a Mezzana Art. 34.4 Aree di Verde Privato V6.8) – Catasto Terreni Foglio di mappa n. 27 particella n. 277.

Proprietario: Verzani Giuseppina

Eventuale tecnico incaricato: Geom. Burberi Enrico iscritto al Collegio di Prato al n. 443 con studio in Via Leopoldo di Lorena n. 13 – Poggio a Caiano (PO).

Elaborato di R.U. interessato dall'osservazione (indicare la denominazione ed il numero):
Tavola P10
Norme Tecniche di Attuazione

Premesso che: da un'attenta lettura delle norme che riguardano la fattispecie delle aree di verde privato V6.8 appare evidente che la volontà di tutelare l'assetto paesaggistico comporta eccessivi vincoli nell'assetto colturare. Nello specifico si riportano alcuni estratti delle NTA:

- A pagina 66 all'art. 28.6 comma 4 **Criteri generali per gli interventi** è riportato quanto segue: "I progetti non devono comportare il taglio o lo sradicamento di qualsiasi pianta di alto fusto legnoso di età superiore a 50 anni (olivi, altre piante da frutto, alberi forestali di cui all'allegato A della Legge Regionale 39/2000 e s.m.i)".
- A pagina 67-68 all'art. 28.6 comma 6 è riportato quanto segue: "In tali aree dovranno essere conservati gli elementi culturali, morfologici e vegetazionali che ne caratterizzano il paesaggio"
- a pagina 108 all'art. 34. comma 7 – V6.8 è riportato quanto segue: "..... Conferma il ruolo di marginatura urbana mediante la conservazione degli assetti colturali prevalentemente caratterizzati da oliveti.....".

Considerato che: dalla lettura combinata di tutti i suddetti dispositivi appare problematica la possibilità di effettuare normali trasformazioni agricole quali la realizzazione di un vigneto in luogo di un uliveto.

Considerato che: molto spesso gli uliveti presenti sul territorio non hanno nessun valore paesaggistico ed estetico in quanto si tratta di piante di scarso valore (spesso ceduate dopo la gelata del 1985).

Considerato che: la realizzazione di vigneti specializzati docg consente di realizzare una produzione tipica di Carmignano (l'omonimo vino) che ha grandi prospettive occupazionali sul territorio.

Considerato che: la vite costituisce un altro tratto peculiare del territorio Carmignanese.

Considerato che: la produzione olio di extra vergine di oliva va oltre le effettive richieste di mercato mentre l'esportazione di vino secondo il disciplinare di Carmignano ha ulteriori margini di crescita.

Considerato che: le limitazioni imposte per le aree di cui sopra a favore della coltura dell'ulivo con non menzione per la coltura della vite costituisce un vincolo allo sviluppo economico delle suddette aree che potrebbe portare al loro abbandono ed a un conseguente degrado anche dal punto di vista paesaggistico.

Osserva che: nelle Norme Tecniche di attuazione sarebbe opportuno rimarcare che nelle suddette aree di frangia vale quanto disposto all'art. 25 comma 14, dove è scritto quanto segue: "Il verde esistente ad alto fusto deve essere mantenuto e, in caso di morte e deperimento, reintegrato. Eventuale e motivato abbattimento di alberi dovrà essere autorizzato dall'Ufficio comunale competente che potrà stabilire le modalità di reimpianto. Tra le specie prescelte per il reimpianto devono essere privilegiate quelle coerenti con il contesto ecologico locale aggiungerei: "quali la vite e l'ulivo"). L'introduzione di nuovi elementi del verde (alberi e arbusti) deve riferirsi a specie autoctone e ecologicamente coerenti con il contesto locale e/o esteticamente funzionali, privilegiando, tra le arboree, quelle facenti parte della flora del territorio evitando interventi e/o integrazioni che alterino la percezione naturale dei paesaggi.

Inoltre interverrei sugli articoli citati in premessa apportando le seguenti modifiche (aggiunte in sottolineato e cancellazioni in barrato)

- A pagina 66 all'art. 28.6 comma 4 **Criteri generali per gli interventi** è riportato quanto segue: "I progetti non devono comportare il taglio o lo sradicamento di qualsiasi pianta di alto fusto legnoso di età superiore a 50 anni (olivi, altre piante da frutto, alberi forestali di cui all'allegato A della Legge Regionale 39/2000 e s.m.i) fatta eccezione per la realizzazione di vigneti specializzati e/o nuovi impianto colturali compatibili con il territorio".

- A pagina 67 all'art. 28.6 comma 6 è riportato quanto segue: "In tali aree dovranno essere conservati gli elementi culturali, morfologici e vegetazionali che ne caratterizzano il paesaggio con la sola possibilità di inserire vigneti specializzati e/o nuovi impianto colturali compatibili con il territorio"
- a pagina 108 all'art. 34. comma 7 – V6.8 è riportato quanto segue: "..... Conferma il ruolo di marginatura urbana mediante la conservazione degli assetti morfologici colturali prevalentemente caratterizzati da oliveti.....".

Nel formalizzare l'osservazione ed in caso di accoglimento della presente proposta, si chiede a Codesta Spettabile Amministrazione di valutare tutte le modifiche da apportare agli elaborati costituenti il regolamento urbanistico oltre a quelle segnalate.

Allegati (* obbligatori)

per osservazioni agli elaborati grafici:

- Cartografia catastale 1:2.000;
- Cartografia di R.U. adottato con perimetrazione di colore rosso dell'area oggetto dell'osservazione;

Cartografia di R.U. con proposta modifica;

per osservazioni alle N.T.A.:

- Stralcio N.T.A. di R.U. adottate;

Stralcio N.T.A. di R.U. con proposta modifica;

Nella presente osservazione gli elaborati grafici vengono allegati al solo scopo di agevolare l'inquadramento di quanto proposto e per costituire un promemoria per l'arch. Lucia Masetti con la quale abbiamo avuto un colloquio in data 3 dicembre 2013.


Per quanto riguarda lo stralcio delle N.T.A. per le quali si richiede la modifica si allegano le pagine evidenziate ma per le modifiche proposte si fa riferimento a quanto riportato nel dispositivo dell'osservazione.

(data) 11/12/13

(firme)

Giuseppina Verzani

Silvia Vannucci



Importante:

Le osservazioni dovranno essere presentate al Comune entro il giorno 14.12.2013, con le seguenti modalità: 3 copie cartacee in formato massimo A3.

Le osservazioni che perverranno oltre il termine sopraindicato, non saranno prese in considerazione perché tardive. Farà fede la data apposta dall'Ufficio Protocollo.